D.G. Famiglia, solidarietà sociale e volontariato

D.d.g. 4 luglio 2013 - n. 6230
Determinazioni in ordine alle modalità di attuazione della d.g.r. n. 144 del 17 maggio 2013 e al riparto delle risorse assegnate alle ASL

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE
FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE E VOLONTARIATO

Viste le leggi regionali:

6 settembre 1976, n. 44: «Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia» ed in particolare gli articoli:

- 1, comma 2 che, tra le finalità del consultorio, prevede il perseguimento dell'armonico sviluppo delle relazioni familiari nonché dei rapporti genitori-figli;
- 2, comma 8 che prevede che il servizio, tra le prestazioni, garantisca in particolare l'assistenza psicologica e sociale al singolo, alla coppia e alla famiglia anche in relazione ai principi del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151;

Vista la legge 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» ed in particolare l'art. 2, comma 1, che individua, tra gli obiettivi, la tutela del benessere di tutti i componenti della famiglia, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull'equilibrio psicofisico di ciascun componente;

Vista la legge 14 dicembre 2004, n. 34 «Politiche regionali per i minori» ed in particolare l'art. 3 che, al fine di favorire il benessere e la tutela del minore, prevede che la Regione possa anche sostenere progetti e sperimentazioni di interesse regionale;

Vista la legge 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario» che, all'art. 10, comma 1, al fine di agevolare l'esercizio della libertà di scelta dei cittadini nell'acquisizione di prestazioni sociali e sociosanitarie, prevede l'erogazione da parte di Enti locali/ASL di titoli sociali e sociosanitari.

Richiamata la d.g.r. 14 maggio 2013, n. 113: «Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura: approvazione della proposta da inviare al Consiglio regionale» che indica, tra le priorità, il sostegno ai coniugi separati con difficoltà sociali ed economiche, specialmente in caso di presenza di figli minori;

Richiamata la d.g.r. 17 maggio 2013, n. 144: «Determinazioni per l'attuazione di interventi e misure a favore dei genitori separati con figli minori, con particolare riferimento alle situazioni di fragilità» con la quale:

- sono stati approvati gli interventi e le misure a sostegno dei genitori in fase di separazione o separati;
- sono stati stabiliti i requisiti di accesso al contributo regionale;
- sono state individuate le ASL, in stretta collaborazione con gli Enti locali del territorio, per la presa in carico dei genitori in fase di separazione o separati;
- sono state destinate alla realizzazione degli interventi economici risorse per un importo di euro 1.000.000,00;
- è stato definito il criterio di ripartizione alle ASL delle risorse sopraindicate, da assegnare in base alla stima al 2012 per Provincia del numero dei separati legalmente con figli.

Considerato che la d.g.r. 17 maggio 2013, n. 144 rinvia a provvedimenti del Direttore generale della Direzione generale Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato l'indicazione delle modalità di attuazione della stessa e il riparto delle risorse assegnate alle ASL;

Ritenuto pertanto di disporre che l'erogazione del contributo ai beneficiari venga effettuato secondo le indicazioni contenute nell'allegato A), parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono precisati in particolare i requisiti di accesso, i compiti delle ASL, dei Consultori e dei Comuni, nonché i controlli sull'impiego delle risorse e le modalità di gestione;

Ritenuto di disporre altresì il riparto delle risorse alle ASL nella misura indicata nella Tabella riportata nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Verificato che le risorse pari a € 1.000.000,00 sono stanziate sul capitolo 1.12.5.7799 del bilancio regionale per l'esercizio 2013;

Dato atto che le risorse assegnate sanno erogate con successivi provvedimenti;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedimenti della X legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione della l.r. 136/2010 «tracciabilità dei flussi finanziari»;

DECRETA

1. di disporre che l'erogazione del contributo ai beneficiari venga effettuato secondo le indicazioni contenute nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono precisati in particolare i requisiti di accesso, i compiti delle ASL, dei Consultori e dei Comuni, nonché i controlli sull'impiego delle risorse e le modalità di gestione;

2. di disporre altresì il riparto delle risorse alle ASL nella misura indicata nella Tabella riportata nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che le risorse pari a € 1.000.000,00 sono stanziate sul capitolo 1.12.5.7799 del bilancio regionale per l'esercizio 2013 e che saranno erogate con successivi provvedimenti;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito della Direzione generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato.

Il direttore generale
Giovanni Daverio

ALLEGATO A

1. FINALITÀ

Con la d.g.r. 17 maggio 2013, n. 144, Regione Lombardia intende sostenere, con opportuni interventi, i genitori separati legalmente o in fase di separazione e con figli minori, al fine di tutelare il diritto del minore ad una crescita armonica e serena, di accompagnare i genitori nella ridefinizione del loro ruolo genitoriale nella fase di separazione e di sostenere, anche economicamente, il genitore separato legalmente da non più di tre anni, che a seguito della separazione si trova in una situazione di disagio economico, comprovato in base ai criteri di seguito indicati, definendo inoltre il ruolo dei soggetti pubblici e privati coinvolti.

2. DESTINATARI

- Il genitore con uno o più figli minori, separato legalmente da non oltre tre anni, che si trova, in seguito alla separazione, in situazione di grave e comprovato disagio economico: possibilità di accedere al contributo economico.
- le famiglie in fase di separazione, separate o divorziate, relativamente agli interventi di sostegno erogati nell'ambito delle attività consultoriali.

3. RISORSE PER IL CONTRIBUTO ECONOMICO

Alla realizzazione dell'intervento relativo al contributo economico sono stati destinati € 1.000.000,00 con budget contingentato, assegnato alle singole ASL, sulla base della stima effettuata a partire da dati ISTAT 2010 del numero annuo di separati legalmente con figli per ASL.

ASL	*Tot. separati legalmente con figli 2012*	*Assegnazione ASL (€)*
Bergamo	2355	110.786
Brescia	2473	116.358
Como	1275	59.992
Cremona	779	36.662
Lecco	729	34.299
Lodi	488	22.954
Mantova	890	41.889
Milano	3416	160.724
Milano 1	2014	94.775
Milano 2	1335	62.790
Monza Brianza	1821	85.669
Pavia	1175	55.286
Sondrio	393	18.469
Varese	1893	89.061
Vallecamonica	219	10.287
Lombardia	**21.254**	**1.000.000**

3.1 MODALITÀ DI EROGAZIONE

La richiesta di accesso al contributo deve essere presentata, nella ASL di residenza, presso il Consultorio pubblico, o privato accreditato e a contratto che ha manifestato presso la ASL competente l'adesione all'iniziativa (l'elenco dei consultori è consultabile o sul sito www.famiglia.regione.lombardia.it, o sui singoli siti delle ASL).
Le domande potranno essere presentate a partire dal 15 luglio 2013.
Il sostegno economico massimo per l'anno 2013 ammonta a € 2.400,00 per persona.
Tale importo verrà erogato attraverso un contributo mensile di € 400,00 per una durata massima di 6 mesi nell'anno 2013.
Il contributo mensile verrà accreditato su carta di debito prepagata, secondo le modalità più oltre definite.
L'erogazione mensile sarà sospesa in caso di mancato rispetto da parte del beneficiario degli impegni concordati nel "**patto di corresponsabilità**" o del venir meno delle cause che hanno determinato l'accesso al contributo e in tal caso le somme erogate non dovute saranno recuperate.
La ASL, sulla base delle indicazioni date, effettuerà i controlli sui Consultori familiari pubblici e privati, gestori dei progetti, tenuti a dare evidenza della puntuale applicazione del presente atto.
In particolare dovranno effettuare le verifiche di salvaguardia sulla esatta applicazione ex-ante ed ex-post dei requisiti previsti.

3.2 REQUISITI

Il genitore di figlio minore richiedente il contributo deve trovarsi nella condizione di:

- Separazione legale ed effettiva da non più di tre anni;
- residenza in Lombardia da almeno 5 anni continuativi alla data di presentazione della domanda di contributo; la dimostrazione di possesso del requisito al momento della domanda può avvenire, in mancanza di idonea documentazione, anche attraverso autocertificazione accompagnata da documento d'identità, fatto salvo il necessario accertamento successivo alla domanda, da parte del consultorio presso il Comune di residenza del richiedente. Resta fermo che il richiedente dovrà presentare la domanda presso il consultorio individuato dall'ASL per il Comune in cui risiede.

– disagio economico dimostrato attraverso attestazione ISEE.
La soglia ISEE massima viene determinata per l'anno 2013 in euro 12.000,00. Nel caso in cui il richiedente versi in condizione di grave disagio economico, ma presenti un attestazione ISEE superiore a euro 12.000,00 dovrà presentare documentazione integrativa, nelle forme previste dalla legge, che consenta la definizione della condizione di difficoltà economica per l'anno di richiesta del contributo mediante la produzione di:
  – attestato di disoccupazione;
  – copia dell'eventuale lettera di licenziamento o cessazione di un contratto a tempo determinato di natura subordinata od assimilabile, di durata superiore ai sei mesi;
  – attestazione dell'ammontare della quota di mutuo o di affitto per l'alloggio attribuito al genitore presso cui non dimorano i figli;
  – attestazione di sospensione collettiva del lavoro o mobilità che coinvolga il genitore lavoratore;
  – attestazione di inserimento del lavoratore nelle liste di mobilità individuale o collettiva o in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria (con riduzione oraria superiore al 30%);
  – in caso di persona occupata, ultime buste paga della lavoratrice/lavoratore;
  – attestazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento prescritto dal Tribunale;
  – ogni altra documentazione che dimostri il disagio economico .

  L'integrazione documentale dovrà essere ritenuta indispensabile solo nel caso in cui l'attestazione ISEE - in quanto relativa all'annualità precedente - risulti superiore alla soglia prevista ma non congruente con la condizione economica riscontrabile all'atto della richiesta del contributo, in ragione di una o più circostanze sopra elencate.
  Sarà inoltre necessariamente richiesta, per ciascun soggetto beneficiario del contributo regionale:
  – la sottoscrizione di un patto di corresponsabilità, da parte del richiedente, dell'ASL responsabile della presa in carico, e dell'eventuale soggetto gestore che collabora alla conduzione dell'intervento per la realizzazione del progetto individualizzato come specificato nell'atto deliberativo.

La documentazione andrà conservata insieme agli altri elementi nel fascicolo della persona.

4. PROGETTO PERSONALIZZATO

Il progetto personalizzato è parte integrante del patto di corresponsabilità che deve essere obbligatoriamente sottoscritto dallo stesso richiedente oltre che dal responsabile referente del Consultorio pubblico o privato accreditato e a contratto che compone il fascicolo relativo ad ogni beneficiario.

Il progetto personalizzato deve riportare:
- gli elementi di anamnesi sociale/sociosanitaria utili a definire gli interventi complessi e integrati di sostegno (ivi compreso quelli attivabili dal Comune di residenza) comprese eventuali criticità rilevabili;
- le proposte di aiuto, oltre al contributo regionale, prospettate al beneficiario/a (anche a seguito degli esiti dei contatti avuti con l'ente locale o altri enti coinvolti) per l'acquisizione dell'autonomia economica e/o sociale;
- le modalità di collaborazione per la gestione del progetto con altri enti (ad esempio contatti con eventuali aziende/associazioni per inserimento lavorativo, con l'ente locale per una presa in carico sociale, l'eventuale attivazione di interventi di aiuto del Comune anche su altri membri della famiglia (con particolare riferimento ai figli minori) come ad esempio il pagamento della mensa scolastica o la retta del nido, eventuali aiuti materiali da parte di associazioni non profit ecc.);
- le eventuali aree di criticità;
- le verifiche e le modalità di monitoraggio periodico previsti.

5. COMPITI DELLE ASL

Come già specificato nella d.g.r., alle ASL è affidata la regia dell'iniziativa con particolare riferimento agli interventi di sostegno messi in campo nell'ambito delle funzioni consultoriali, alle misure di carattere economico, ivi compresi l'autorizzazione al contributo regionale, al monitoraggio e al controllo delle risorse mensilmente erogate, nonché alla realizzazione dei progetti personalizzati in termini di monitoraggio e verifica, di realizzazione delle collaborazioni con i Comuni e gli altri enti coinvolti, di promozione dei protocolli d'intesa previsti dalla d.g.r. 144/2013 e di quant'altro utile ad una presa in carico effettiva ed integrata della famiglia nelle fasi di difficoltà legate alla separazione.

In particolare le ASL:
- definiscono qual è il servizio/struttura cui compete la responsabilità organizzativa della verifica e del monitoraggio degli interventi (sia di sostegno economico che di sostegno sociale) volti alla realizzazione del patto di corresponsabilità (che riporta analiticamente il progetto individualizzato) stabilito tra la ASL e il beneficiario degli interventi;
- promuovono e verificano che venga attivata una concreta collaborazione tra gli Enti e i soggetti coinvolti (ivi compreso il beneficiario) affinchè il patto di corresponsabilità possa essere onorato da parte di tutti a garanzia di una presa in carico integrata della persona;
- promuovono i protocolli d'intesa tra ASL, Enti locali e altre istituzioni pubbliche di cui alla d.g.r. 144/2013 ed in particolare quelli volti a favorire l'erogazione di ulteriori interventi di sostegno da parte degli enti competenti (es. ricerca alloggio, canone agevolato ecc.)
- individuano e autorizzano i consultori familiari pubblici o privati accreditati e a contratto a predisporre e gestire, per conto della ASL, la realizzazione del progetto individualizzato;
- autorizzano la banca ad attivare la carta prepagata;
- autorizzano la spesa massima di euro 2.400,00 per un massimo di 6 mesi, secondo quanto previsto dal patto di corresponsabilità, quale contributo regionale al beneficiario che possegga i requisiti di accesso e che abbia sottoscritto il patto;
- autorizzano l'istituto di credito ad attivare la carta prepagata e mensilmente ad erogare le somme stabilite nel patto di corresponsabilità;
- rendicontano, almeno trimestralmente alla Direzione generale Famiglia, secondo quanto previsto dalla d.g.r. e dagli atti attuativi;
- effettuano i necessari controlli sulla corretta applicazione dei contenuti del piano di intervento adottato dai consultori anche rispetto all'esistenza dei requisiti di accesso da parte dei beneficiari.

6. COMPITO DEI CONSULTORI PUBBLICI E PRIVATI, ACCREDITATI E A CONTRATTO

Si specifica che i consultori privati accreditati e a contratto dovranno prioritariamente manifestare alla ASL l'adesione formale all'iniziativa per poter accogliere le richieste di contributo affinché l'ASL possa autorizzare il consultorio alla gestione dei progetti;

I consultori pubblici e privati individuati per l'iniziativa dovranno attivare interventi connessi alle richieste di contributo e a sostegno dei beneficiari del contributo quali:

- accertamento dell'esistenza dei requisiti di accesso dei richiedenti il contributo al fine di accogliere la domanda e predisporre il patto di corresponsabilità contenente il progetto individualizzato che il beneficiario sottoscriverà;
- predisposizione dei progetti personalizzati che dovranno essere attuati in stretta collaborazione ed integrazione con il Comune di residenza, il soggetto beneficiario e gli eventuali altri enti pubblici e/o privati che possono contribuire con propri interventi o competenze al sostegno della persona;
- trasmissione alla struttura identificata dalla Asl della richiesta di attivazione della carta prepagata per l'autorizzazione alla spesa per il numero di mesi e l'importo mensile previsti dal progetto.
- Sottoscrizione del patto da parte del Consultorio.

I suddetti consultori attivano inoltre interventi di sostegno alle famiglie, in fase di separazione o già separate/divorziate con figli quali:

- l'organizzazione nel consultorio di spazi, ben visibili ed identificabili, dedicati alle relazioni familiari, all'orientamento, alla consulenza legale, psicologica, sociale, educativa, ad incontri di gruppo ecc. con particolare attenzione alle situazioni di fragilità e conflitto familiare;
- la promozione, nell'ambito del consultorio, di uno spazio dedicato alle relazioni familiari, in cui realizzare iniziative volte a favorire l'auto-mutuo-aiuto tra gruppi di genitori, anche coinvolgendo associazioni di riferimento presenti sul territorio, garantendone l'apertura negli orari e nei giorni più consoni alle famiglie;

7. COMPITO DEGLI ENTI LOCALI

Partecipare alla predisposizione dei progetti d'intervento personalizzati in stretta collaborazione ed integrazione tra la ASL e il soggetto beneficiario. In particolare il Comune è coinvolto, nell'ambito delle proprie competenze e risorse, attraverso:

- l'indicazione di elementi utili a stabilire la situazione economica (ad es. attestazione ISEE, valutazione sulla situazione di disagio economico della persona o del nucleo familiare);
- l'attivazione di servizi o altre formule di aiuto a completamento dell'intervento integrato sulla famiglia e sui minori.

Stipulare protocolli d'intesa con le ASL e altre istituzioni pubbliche o private per la messa a disposizione del genitore separato che ha perso l'abitazione, di alloggi ad un canone agevolato;

8. COMPITI DEL DESTINATARIO

Il beneficiario del contributo di sostegno è tenuto a:

- sottoscrivere il patto di corresponsabilità contenente il progetto personalizzato;
- collaborare alla realizzazione dello stesso, rispettandone le prescrizioni contenute;
- mantenere un rapporto continuativo, durante tutta la durata del progetto, con i referenti del consultorio;
- impegnarsi nell'esercizio della propria funzione genitoriale educativa nei confronti dei figli rispettando gli impegni assunti in sede di separazione;
- impegnarsi a produrre la documentazione attestante i requisiti e l'eventuale documentazione richiesta dalla ASL in fase di controllo.

9. MODALITÀ DI GESTIONE

Per l'erogazione del contributo, Regione Lombardia si avvarrà della collaborazione di un Istituto di credito, regolata mediante apposita convenzione.

L'Istituto sarà incaricato dell'accredito dei contributi mensili su Carte di debito prepagate predisposte a tal fine e messe a disposizione dei singoli beneficiari.

Verrà attivata una piattaforma regionale web, ad accesso riservato ai consultori familiari pubblici e privati accreditati e a contratto per la segnalazione dei nominativi dei richiedenti in possesso dei requisiti che verranno ammessi al contributo dalle ASL.

Con successiva nota sarà data comunicazione della messa in produzione della piattaforma che consentirà la gestione concreta del processo di erogazione dei contributi regionali.